

1. Nel caso in cui l'utente inserito in un gruppo per il percorso di orientamento professionale non abbia partecipato a tutti i momenti di gruppo e quindi non raggiunga il numero minimo di ore previste dallo standard di servizio, l'operatore del Servizio per il lavoro dovrà già aver avvisato il case manager di riferimento al momento della sua assenza e segnerà sul SIL, in corrispondenza della data dell'erogazione dell'orientamento di gruppo, nello spazio note, l'appunto "ASSENTE".
In fase di rendicontazione tale annotazione dovrà essere riportata nel campo previsto. Poiché il non raggiungimento della durata minima prevista dallo standard è avvenuto per cause non imputabili al Servizio per il lavoro, le ore erogate saranno riconosciute.
2. **In riferimento al comma 3 dell'art. 14 dell'Avviso, in considerazione del fatto che le misure di restrizione per il contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19 non prevedono più la necessità di svolgere unicamente i colloqui in modalità a distanza, a partire dal 26 aprile p.v., tale modalità è concessa per il 50% della durata della singola Misura. Si ricorda che il comma prevede che tale possibilità sia concordata con la Struttura regionale competente.**
3. Nel caso di assunzione durante la fase di orientamento (bilancio di competenze o orientamento professionale), il case manager annullerà il voucher per tutta la durata del contratto per poi riassegnarlo, previa verifica delle condizioni, al termine del contratto. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, il Servizio per il lavoro chiuderà tutte misure sul SIL e procederà alla rendicontazione. Resta inteso che il Servizio per il lavoro dovrà comunicare al case manager l'avvenuta assunzione.
4. Ogni richiesta di deroga della durata dei 30 giorni per la definizione del Progetto professionale deve essere condivisa e valutata singolarmente con il case manager.